



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23.07.2014,
modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 20.05.2015,
n. 40 del 28.04.2016, n. 39 del 31.03.2017 e n. 24 del 15.03.2018

SOMMARIO

Art. 1	IMPOSTA UNICA COMUNALE
Art. 2	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 3	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Art. 4	SOGGETTI PASSIVI
Art. 5	DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, ASSIMILATI E SUE PERTINENZE
Art. 6	BASE IMPONIBILE
Art. 7	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 8	ALIQUOTE
Art. 9	RIDUZIONI
Art. 10	ESENZIONI
Art. 11	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art. 12	VERSAMENTI
Art. 13	DICHIARAZIONE
Art. 13 bis	RAVVEDIMENTO
Art. 14	ACCERTAMENTO
Art. 15	RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 16	SANZIONI ED INTERESSI
Art. 17	PROCEDURE PER RIMBORSO, RIVERSAMENTO E COMPENSAZIONE
Art. 18	AUTOTUTELA
Art. 19	PUBBLICITA'
Art. 20	NORMA DI RINVIO
Art. 21	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Con Legge 27.12.2013 n. 147 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI), secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Scandicci del tributo per i servizi indivisibili (TASI), assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
2. Ai fini della determinazione del presupposto di imposta, con il termine possesso si intende il possesso dell'immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
3. Ai fini TASI sono considerate abitazioni principali anche le unità immobiliari ad esse assimilate dalla norma e dal Regolamento comunale.
4. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 7 del presente Regolamento.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si considerano regolari i versamenti di uno o più comproprietari/ contitolari di diritto reale di godimento di uno o più detentori dell' immobile effettuati anche per conto di altri soggetti passivi nella medesima condizione giuridica, i quali sono conseguentemente sollevati dall'obbligo di versamento del tributo sempre che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento.

In tal caso, il soggetto che ha legittimamente versato anche per altri non può chiedere rimborso del tributo.

Viceversa, in caso di mancato assolvimento della totalità del tributo, il Comune può esigere la quota dovuta, in applicazione del principio di solidarietà passiva di cui sopra da uno o più dei soggetti passivi.

3. In caso di condizioni soggettive diverse ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI, se dovuto, in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Una percentuale compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi è dovuta dell'occupante. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, ASSIMILATI E SUE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per abitazione principale si intende altresì quella di cui all'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
3. Se l'abitazione principale è costituita da 2 o più unità immobiliari a destinazione abitativa, la TASI si applica unicamente a quella considerata tale ai fini dell'imposta municipale propria.
4. Sono escluse dall'applicazione della TASI, anche se abitazione principale, le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
5. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, quelle destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.
7. Il regime previsto per l'abitazione principale e le relative pertinenze trova applicazione anche all'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, di cui all'articolo 3, comma 56, della L. n. 662/1996, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
8. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la quale è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dell'articolo 13, commi 4 e 5 del D. L. n. 201/2011 e dall'art. 13 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come meglio specificato dall'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.

Art. 7

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. La Tasi è diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili di seguito individuati:

1. Polizia Locale (escluse le spese finanziate con proventi da violazioni al codice della strada
2. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
3. Illuminazione pubblica e servizi connessi
4. Servizi di protezione civile
5. Urbanistica e gestione del Territorio
6. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi all'ambiente e al territorio.

2. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che approva le aliquote o in altro allegato al bilancio di previsione, sono indicati analiticamente i costi per ciascuno dei servizio sopra indicati.

Art. 8

ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera possono essere differenziate le aliquote Tasi in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13bis del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'uno per mille.

Art. 9

RIDUZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad

uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

A tal fine è prevista una riduzione di importo pari ad euro 50, fino a concorrenza del tributo dovuto, per le seguenti tipologie di contribuenti:

a) chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, così come definito dall'articolo 4 del presente Regolamento, che si trovi nelle seguenti condizioni:

- pensionato ultra sessantenne con reddito familiare pro capite, derivante da sola pensione, di importo annuo pari o inferiore a quello di un trattamento minimo più le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa pro tempore vigente, per ciascun soggetto, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento nell'intero territorio nazionale della sola abitazione principale e relative pertinenze, così come disciplinate dall'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti risultanti dalle certificazioni anagrafiche. Da tale agevolazione sono esclusi coloro che percepiscono redditi di qualsiasi altra natura.

b) chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, così come definito dall'articolo 4 del presente Regolamento che si trovi nelle seguenti condizioni:

- all'interno del suo nucleo familiare (risultante da certificazioni anagrafiche) sia presente un soggetto portatore di handicap grave certificato oppure un soggetto con invalidità del 100%, ivi compresi i ciechi civili, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in istituto. La presente riduzione spetta nel caso in cui il reddito rilevabile dal sistema ISEE non superi l'importo di euro 11.500.

3. Le riduzioni di cui ai punti a) e b) si applicano in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si verificano le condizioni di cui sopra.

4. Le riduzioni di cui ai punti a) e b) si applicano a ciascuno dei soggetti passivi interessati, proporzionalmente alla quota di competenza

5. Per potere usufruire della riduzione il contribuente o i contribuenti, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio. Tale comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta certificata, a pena di decadenza entro e non oltre il termine sopra indicato.

6. Per gli anni successivi al 2014 sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente i contribuenti che beneficiano della riduzione di cui al comma 2 lettera a), i quali, se non sono intervenute variazioni, non dovranno ripresentare la comunicazione annualmente. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di reddito o di nucleo familiare o di situazione atta a far perdere il diritto all'agevolazione.

7. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita del diritto alla riduzione, l'emissione di avviso di accertamento.

Art. 10

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i), del D. Lgs. 504/1992. L'esenzione di cui alla lettera i), comma 1, di tale norma, si applica agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e direttamente utilizzati dall'ente non commerciale, o concessi in comodato ad un altro ente non commerciale che li utilizza per le finalità previste dalla lettera i).
3. Sono esenti anche gli immobili di proprietà del Comune di Scandicci ubicati nel proprio territorio non destinati a fini istituzionali, per la sola quota comunale, non anche per quella a carico del detentore (e/o occupante che dovrà essere calcolata con l'aliquota prevista per la propria destinazione d'uso).

Art. 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12

VERSAMENTI

1. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 giugno e 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della Tasi è effettuato entro il 16 ottobre 2014.
4. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera € 5,00=, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore a € 5,00=.

5. Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.
6. Il limite previsto al comma 4 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente degli articoli 13, 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Nell'ipotesi in cui il termine scadenziale per il versamento fissato da norme statali cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, esso si intende tacitamente prorogato al primo giorno feriale successivo.
10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU ivi comprese le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo dichiarativo, così come disciplinata dall'articolo 19 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Art. 13 bis

RAVVEDIMENTO

1. Il contribuente che sia incorso in una o più violazioni delle disposizioni relative al versamento del tributo o alla presentazione della dichiarazione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Art.14

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. A decorrere dal 1 luglio 2017 la notifica alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata a mezzo di posta certificata. L' avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Sulle somme dovute e non corrisposte alle regolari scadenze si applicano gli interessi determinati con provvedimento della Giunta Comunale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro trenta (€ 30,00), con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto complessivo di sanzioni amministrative ed interessi non superi, per ciascun credito l'importo di euro trenta (€ 30,00) con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tasi risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato; la medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
- 1 bis. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al punto uno è ridotta alla metà.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 14 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250 .
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

8. Le sanzioni di cui al comma 4 e 5 sono cumulabili con la sanzione indicata al comma 1.
9. Le sanzioni di cui al comma 1-4-5 sono applicate per tutti gli anni in cui non risultano debitamente assolti il relativi obblighi.

Art. 17

PROCEDURE DI RIMBORSO, RIVERSAMENTO E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mediante presentazione di apposita istanza.
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano al contribuente gli interessi determinati con provvedimento dell'organo competente con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori a € 5,00= con riferimento ad ogni periodo di imposta.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato al Comune un versamento destinato a un Comune diverso, al fine di attivare le procedure per il riversamento al Comune competente, deve presentare idonea comunicazione indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
5. Nel caso in cui il contribuente, tenuto al versamento del Tributo sui Servizi Indivisibili abbia versato erroneamente, per lo stesso periodo d' imposta, l'Imposta Municipale Propria, può richiedere, dopo la notifica dell' avviso di accertamento e presentando apposita istanza, la compensazione della somma versata, con eventuale rideterminazione di sanzioni e interessi sull'ammontare del tributo ancora dovuto.

ART. 18

AUTOTUTELA

1. L'istituto dell'autotutela è disciplinato dall'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20.12.2016.

ART. 19

PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'albo on line e nell'apposito spazio Regolamenti accessibile dalla home page del Comune.

ART. 20

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili al tributo.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.